



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2299/2022

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 850/2022**

OGGETTO: RILASCIO DELL'AGGIORNAMENTO PER RIESAME PARZIALE PER L'ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSIONS PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 3, LETT. A), DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. 1550 DEL 11/05/2018 E S.M.I. RILASCIATA AL GESTORE BRIXIAMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN COMUNE DI MACLODIO (BS), VIA MOLINO EMILI, N. 22 CATEGORIA IPPC 5.1.A), 5.1.B), 5.1.C), 5.1.D), 5.2.A), 5.3.A) I, 5.3.A) II, 5.3.B) III E 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL DIRETTORE

dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i. recante approvazione del Documento Firmato Digitalmente




Programma di Gestione dei Rifiuti;

- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: "regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visti e richiamati altresì:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 3398 del 20/07/2020 recante "*indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame*";
- la deliberazione di giunta regionale del 21/12/2020 n. X/4107 "*determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 "Legge di semplificazione 2020"*";
- la circolare Protocollo numero T1.2022.0048336 del 28/06/2022 della Regione Lombardia recante Indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate ambientali (A.I.A.) per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il

Documento Firmato Digitalmente



trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17.5.2022.

Premesso che la ditta BRIXIAMBIENTE S.r.l. con sede legale ed installazione in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22 è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento provinciale n. 1550 del 11/05/2018 e s.m.i.

Vista la nota prot. n. 49422 del 25/03/2021, con la quale questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a), con riferimento:

- alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018 della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2018/1147, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 2018/1147;
- alle disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 e delle Linee Guida SNPA (delibera n. 67/2020 e 156/2022);

Rilevato che il Gestore ha trasmesso la documentazione necessaria al riesame dell'autorizzazione in argomento, con note registrate al P.G. prov. n. 136295 del 10/08/2022, n. 137117 del 11/08/2021, 196151 del 12/11/2021, P.G. prov. n. 70339 del 14/04/2022.

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/06, il riesame dell'installazione deve essere effettuato entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, pubblicata il 17/08/2018 al fine di rispettare le scadenze comunitarie e permettere l'adeguamento dell'installazione nei tempi previsti, si procede prioritariamente al rilascio del riesame relativo all'adeguamento alle BATc rifiuti;
- le attività IPPC di trattamento scorie e ceneri pesanti (Attività IPPC 5.3.b III) e il trattamento di essiccazione ed ossidazione (attività IPPC 5.2.a) sono soggette all'applicazione della Decisione di esecuzione (Ue) 2019/2010 della Commissione del 12/11/2019, pubblicata il 3/12/2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti"


Dato atto:

- della circolare della Regione Lombardia recante indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, trasmessa con nota registrata al P.G. provinciale con il n. 118781 del 29/06/2022 che ha *"ritenuto possibile effettuare i riesami delle A.I.A. del comparto rifiuti, finalizzati all'aggiornamento delle autorizzazioni in essere mediante verifica e applicazione delle BATCs WT, fermo restando l'obbligo di demandare a successivi procedimenti il vero e proprio momento di riesame complessivo con valenza di rinnovo al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.*
- che la linea di essiccazione ed ossidazione non è stata ancora realizzata e il gestore ha presentato istanza PAU (in atti provinciali P.G. n. 89032 del 16/05/2022) che ne prevede il revamping completo;

Ritenuto di procedere con riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento n. 5799 del 03/12/2013 e s.m.i, per adeguamento alle BATc per il trattamento dei rifiuti e di rinviare:

- il riesame con valenza di rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ai nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, a seguito della ricezione del parere obbligatorio e vincolante di ARPA per Eow "caso per caso" già richiesto con nota prot. n. 203761 del 23/11/2021;

Documento Firmato Digitalmente



- il riesame per adeguamento alle BATc per l'incenerimento dei rifiuti entro i termini previsti dalla Decisione UE n. 2019/2010, fatte salve, per l'attività IPPC 5.2a, le determinazioni del PAU;

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA in relazione:

1. all'aggiornamento delle schede di miscelazione;
2. alla revisione dei codici EER dei rifiuti
3. alle seguenti modifiche non sostanziali richieste contestualmente al riesame:
 - a) modifica delle aree di stoccaggio autorizzate, senza variazione dei quantitativi, così articolata:
 - incremento per un volume pari a 190 m³ dello stoccaggio autorizzato (D15/R13) dedicato ai rifiuti decadenti dalle attività di trattamento (cioè quelli identificati alla tabella C6), stoccati in due distinte aree esterne, come di seguito specificato:
 - ° area denominata 5l dedicata allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalla sezione di lavaggio, in box dedicato nella zona "AREA 500" per complessivi 165 m³;
 - ° area denominata 5m dedicata ai rifiuti decadenti da tutte le attività, in cassone nella zona "AREA 000" per complessivi 25 m³.
 - decremento di 190 m³, attualmente individuati nell'area 5i, dello stoccaggio autorizzato di rifiuti in ingresso al reparto di inertizzazione, il cui volume complessivo passa da 1.300 a 1.110 m³;
 - l'area denominata 5i non è più destinata a deposito preliminare, e verrà invece utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti normalmente prodotti (tab. C6bis dell'AT);
 - b) revisione dell'elenco dei codici autorizzati, senza variazione dei quantitativi, così articolata:
 - eliminazione di un totale di 114 codici EER in ingresso alla piattaforma (di cui 30 non pericolosi e 84 pericolosi) senza richiesta di nessun codice EER aggiuntivo in ingresso;
 - conseguente revisione dei codici previste per le singole sezioni, in particolare:
 - ° completa eliminazione di 114 codici EER (di cui 31 non pericolosi e 83 pericolosi) per le linee ad oggi attive presso la piattaforma, e di 13 codici EER, di cui 2 non pericolosi e 11 pericolosi, per le linee non attive (disidratazione/desorbimento e essiccazione/ossidazione);
 - ° inserimento di 24 codici EER già autorizzati per almeno una linea presso la piattaforma (di cui 16 non pericolosi e 8 pericolosi) per il trattamento su un'altra linea, in quanto idonea.
4. a chiarimenti circa l'esercizio contemporaneo delle due biopile;
5. all'eliminazione di un gruppo di macinazione preliminare al lavaggio;
6. a precisazioni circa le modalità di gestione delle attività di solo stoccaggio;
7. alla modifica non sostanziale del 27/03/2019 (agli atti P.G. n. 44507 del 27/03/2019) e degli esiti del tavolo

Documento Firmato Digitalmente



tecnico del 20/05/2019 alla stessa relativo e della successiva comunicazione di adeguamento del 15/03/2021;

8. agli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA (in atti P.G. n. 86433 del 17.06.2019) e delle note successive provinciali;

9. agli esiti dei tavoli tecnici del 02/10/2019 e del 09/02/2021;

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 6, particelle 148, 150, 154, 159, 171, 174, 177 e 180 della mappa catastale del comune di Maclodio e secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti consolidati per attività produttive";
- considerando Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., vigente all'avvio del procedimento di riesame, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

Preso Atto che:


- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01180905891945;
- in data 10/06/2021 sul sito web provinciale è stato pubblicato l'avviso ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visti:

- il parere di ARPA dipartimento di Brescia registrato al P.G. provinciale n. 128116 del 11/07/2022 relativo al piano di monitoraggio, quadro F dell'allegato tecnico all'AIA in argomento, come integrato con nota registrata al P.g. prov. n. 139925 del 27/07/2022, con la quale specifica che: "*si ritiene opportuna l'installazione del conduttimetro allo scarico SI in quanto dall'analisi dei dati relativi agli autocontrolli, inseriti in AIDA, emerge che tale parametro è caratterizzato da una notevole variabilità, passando da 24,4 a 3070 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e da concentrazioni talvolta molto elevate (3070 $\mu\text{S}/\text{cm}$);*
- il parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito di Brescia del 14/07/2022, in atti provinciali P.G. n. 130623 del 14/07/2022 e il contributo dell'ufficio Acque di questa Provincia pervenuto via mail in data 19/05/2022;

Considerato che, il Comune di Maclodio, l'ATS di Brescia, il Comando dei Vigili del Fuoco, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso e comunicato alcuna determinazione per la conferenza di servizi e pertanto è da ritenersi acquisito l'assenso senza condizioni come stabilito dall'art. 14bis della L. 241/90;

Documento Firmato Digitalmente



Richiamati la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in data 15/07/2022 in forma simultanea e in modalità sincrona e le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti in tale conferenza e riportati nel relativo verbale (in atti provinciali prot. n. 135625 del 21/07/2022);

Tenuto conto che con nota registrata al P.G. provinciale n. 140965 del 28/07/2022, il Gestore ha trasmesso quanto richiesto in sede di conferenza;

Dato Atto delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06;

Dato Atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento inoltrata dal responsabile del procedimento e di Allegato Tecnico validato dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti, e dell'Ufficio AIA Industriale (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di poter procedere al rilascio dell'aggiornamento, per riesame parziale per l'adeguamento alle BAT conclusioni per il trattamento rifiuti, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata al gestore Brixambiente S.r.l, con sede legale ed installazione in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico e secondo quanto rappresentato nella planimetria pervenuta con nota registrata al P.G. provinciale n. 140965 del 28/07/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa al riesame parziale per adeguamento alle BAT conclusioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al provvedimento n. 1550 del 11/05/2018 e s.m.i. rilasciata al gestore Brixambiente S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC sita in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, e per l'effetto di rilasciare l'aggiornamento dell'AIA, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nelle planimetrie, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. di confermare integralmente per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento la scadenza ed il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale in premessa citata;
4. che il gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;

Documento Firmato Digitalmente



5. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
7. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di sottoscrizione della stessa;
8. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
9. che il presente atto venga comunicato a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata alla ditta Brixiamambiente S.r.l. (brixiamambiente@legalmail.it);
10. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Maclodio (BS), all'ARPA Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, al Gestore del Servizio Idrico Acque Bresciane S.r.l., agli altri soggetti eventualmente interessati;
11. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero della Transizione Ecologica tramite la piattaforma REcer";
12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

II DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 10-08-2022

Documento Firmato Digitalmente

